



III DIPARTIMENTO
Settore Entrate e Tributi

COMUNE DI PALAGONIA

Città Metropolitana di Catania

REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI COMUNALI

(Art. 1, commi da 102 a 110 della legge 30 dicembre 2025, n. 199) (Legge di Bilancio 2026)

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. _____ del _____

TITOLO I – DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE LITI PENDENTI

Articolo 1. Oggetto e finalità del regolamento.

Articolo 2. Oggetto della definizione agevolata.

Articolo 3. Termini e modalità di presentazione della domanda.

Articolo 4. Importi dovuti.

Articolo 5. Perfezionamento della definizione.

Articolo 6. Diniego della definizione.

Articolo 7. Sospensione del processo.

Articolo 8. Entrata in vigore.

TITOLO II – REGOLARIZZAZIONE OMESSI VERSAMENTI RATEALI

Articolo 1. Oggetto e finalità del regolamento.

Articolo 2. Oggetto della definizione agevolata.

Articolo 3. Perfezionamento della regolarizzazione.

Articolo 4. Entrata in vigore.

TITOLO III- REGOLARIZZAZIONE OMESSI VERSAMENTI E DICHIARAZIONI

Articolo 1. Oggetto e finalità del regolamento.

Articolo 2. Oggetto della definizione agevolata.

Articolo 3. Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata.

Articolo 4. Effetti della definizione agevolata.

Articolo 5. Entrata in vigore.

TITOLO IV – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Articolo 1. Trattamento dei dati personali.

Nota di approfondimento normativo

La [legge 199/2025](#) – **legge di Stabilità per l'anno 2026** - ai commi 102-110 dell'art. 1 introduce all'interno dell'ordinamento giuridico dei tributi locali, una disposizione concernente la possibilità di **regolamentare** forme di definizione agevolata delle entrate.

La **definizione agevolata**, che il Comune può regolamentare per i propri tributi comunali e per le proprie entrate patrimoniali, riguarda **esclusivamente** adempimenti precedentemente in tutto o in parte non adempiuti dai contribuenti/utenti. Tale definizione **può essere estesa** anche ai casi in cui siano già in corso procedure di accertamento o controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente, purché non ancora definite.

Non rientrano gli avvisi di accertamento già esecutivi ed affidati ad ADER per la riscossione coattiva. Tali provvedimenti **sono esclusi** anche dalla c.d. **rottamazione quinquies** di cui al comma 82 della legge 199/2025, nonché in base all'art. 10-quinquies della L. 88 del 22 maggio 2026, in base ai quali sono rottamabili solo i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023, derivanti dall'omesso versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività di cui agli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e agli articoli 54-bis e 54-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che ovviamente sono atti non riconducibili in alcun modo al procedimento dei tributi locali, essendo tipici della riscossione delle imposte dirette ed indirette.

Resta escluso dalla definizione agevolata il canone idrico non ancora affidato ad ADER, infatti lo stesso trattandosi di un'entrata patrimoniale, è già strutturalmente privo di sanzioni tributarie e relativi interessi, rendendo di fatto inapplicabile l'abbattimento previsto dalla norma.

Ciò significa che la definizione che il Comune andrà ad effettuare e per la quale dovrà autonomamente stabilire modalità di pagamento e termini di dilazione, rappresenterà sostanzialmente una **forma di ravvedimento** per le annualità non ancora affidate all'ADER.

Il vantaggio economico della definizione agevolata consiste nell'estinguere, dove ne ricorrono i casi di cui nel contenuto del regolamento stesso, il debito versando soltanto l'importo originario del tributo o della sanzione, senza dover pagare le sanzioni e gli interessi.

Oltre all'imposta non versata, restano a carico del contribuente solo le spese documentate per procedure esecutive ed i costi di notifica delle cartelle.

Per quanto riguarda lo strumento di efficacia dei provvedimenti, i regolamenti che approvano la definizione agevolata, in deroga alla disciplina che prevede l'efficacia degli atti connessa alla pubblicazione sul portale del federalismo fiscale entro un termine certo, acquistano efficacia solamente con la pubblicazione nel sito internet istituzionale dell'ente, mentre la trasmissione al MEF, entro gli ulteriori 60 giorni viene richiesta ai soli fini statistici.

TITOLO I – DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE LITI PENDENTI

Articolo 1. Oggetto e finalità del regolamento.

Il presente regolamento adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'articolo 1, commi da 102 a 110 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, disciplina la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti al 1° gennaio 2026.

Le finalità dell'istituto sono:

- 1). Il miglioramento dei livelli di riscossione;
- 2). La riduzione dei residui e dei crediti di difficile esigibilità;
- 3). La deflazione del contenzioso.

Articolo 2. Oggetto della definizione agevolata.

1. Oggetto della definizione agevolata sono le controversie tributarie pendenti, in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in cassazione ed anche a seguito di rinvio, il cui ricorso introduttivo sia stato notificato al Comune impositore entro la data del 30 giugno 2026.

Per Ente impositore si intende il Comune di Palagonia, per quanto attiene:

Tributi comunali:

- **IMU** (Imposta Municipale Unica) - annualità pregresse non pagate;
- **TARI** (Tassa Rifiuti) - tributo rifiuti arretrato;
- **TASI** (Tassa Servizi Indivisibili) - per annualità fino al 2019;
- **COSAP** (Tassa Occupazione Spazi e Aree Pubbliche);
- **Canone Unico Patrimoniale** (CUP);
- **ICP** (Imposta Comunale Pubblicità);

Sanzioni amministrative:

- **Multe per violazioni al Codice della Strada** (emesse dal Comune);
- **Sanzioni edilizie** (abusi edilizi minori)

2. La definizione agevolata è ammessa per le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il Comune impositore, così come definito dal precedente comma.

3. La definizione agevolata non è ammessa per le controversie relative ai dinieghi al rimborso, espressi o taciti.

Articolo 3. Termini e modalità di presentazione della domanda.

1. La domanda di definizione agevolata della controversia di cui all'articolo 2 deve essere presentata entro il termine di 120 giorni dalla data di efficacia della delibera di approvazione del regolamento, ovvero dalla data di pubblicazione della stessa sul sito *internet* istituzionale dell'ente.

La domanda, da redigersi su modello predisposto dal Comune e resa disponibile sul proprio sito internet, nel termine di 30 giorni dall'approvazione del presente regolamento, può essere notificata con raccomandata A/R o tramite posta elettronica certificata o consegnata a mani.

2. Il contribuente deve presentare una distinta domanda, esente da bollo, per ogni singolo atto impugnato, anche nel caso di ricorso cumulativo o collettivo riguardante più di un atto.

Articolo 4. Importi dovuti.

1. Ai fini della definizione delle controversie di cui all'articolo 2, il soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio, o chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, può definire la controversia tenuto conto dello stato in cui si trovava la controversia e dell'esito delle pronunce depositate entro la data del 1° gennaio 2026. In particolare, la definizione può avvenire col pagamento del solo tributo, qualsiasi sia l'esito delle eventuali sentenze di primo o secondo grado non passate in giudicato alla data di cui all'articolo 3, comma 1.

2. Per le controversie relative esclusivamente alle sanzioni collegate al tributo cui si riferiscono, ai fini della definizione non è dovuto alcun importo qualora il rapporto relativo al tributo sia stato definito anche con modalità diverse dalla definizione disciplinata dal presente regolamento. La definizione della lite si realizza con la sola presentazione della domanda di definizione.

3. Per le controversie relative esclusivamente alle sanzioni non collegate al tributo, sono dovuti i seguenti importi:

- il 15% del valore della controversia se il Comune impositore è risultato soccombente nell'ultima o unica pronuncia, non cautelare, depositata entro il 1° gennaio 2026;
- il 40% del valore della controversia negli altri casi;
- in caso di soccombenza parziale, è dovuto il 15% del valore della controversia per la parte in cui è risultato soccombente il Comune impositore, ed il 40% per la restante parte;
- il 100% delle spese per l'eventuale rateizzazione.

4. Dagli importi dovuti in base ai precedenti commi sono scomputati quelli versati, a qualsiasi titolo, in pendenza di giudizio. La definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate, se eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione.

5. Gli importi dovuti, di cui ai precedenti commi, sono liquidati direttamente dal contribuente.

6. Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.

Articolo 5. Perfezionamento della definizione.

1. La definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti si perfeziona con la presentazione della domanda di cui all'articolo 3, comma 1, e con il pagamento degli importi dovuti ai sensi dell'articolo 4, entro il 31 dicembre 2026.

2. Il pagamento rateale, nel numero di rate massimo previsto dall'art. 19 del vigente Regolamento Generale delle Entrate Tributarie, avrà cadenza mensile. La prima rata deve essere versata entro il 31 dicembre 2026. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali calcolati maggiorati di un punto percentuale dalla data del versamento della prima rata. La definizione agevolata si perfeziona con la presentazione della domanda di cui all'articolo 3, comma 1, e con il pagamento degli importi dovuti con la prima rata in scadenza il 31 dicembre 2026. In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate successive alla prima, anche non consecutive, nell'arco di sei mesi, il debitore decade dal beneficio della definizione agevolata e i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo originario complessivamente dovuto.
3. Qualora, ai sensi dell'articolo 4, non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.
4. Il contribuente deve effettuare il versamento degli importi dovuti con riferimento ad ogni singolo atto impugnato. Nel modello di domanda, di cui all'articolo 3, saranno rese note anche le modalità di pagamento con riferimento a ciascun tributo comunale.
5. La definizione agevolata perfezionata dal coobbligato giova in favore degli altri, compresi quelli per i quali la controversia non sia più pendente.
6. Non possono essere definite le controversie decise con sentenze definitive alla data di perfezionamento della definizione.

Articolo 6. Diniego della definizione.

L'eventuale diniego della definizione agevolata deve essere notificato entro il sessantesimo giorno dalla data di ricevimento della domanda di cui all'articolo 3, comma 1. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dalla notificazione.

Articolo 7. Sospensione del processo.

1. La richiesta del contribuente di avvalersi della definizione agevolata comporta la sospensione, su istanza di parte, del procedimento giurisdizionale, in qualunque stato e grado questo sia eventualmente pendente, sino al perfezionamento della definizione nei termini di cui all'articolo 5. Successivamente, su istanza di una delle parti, è presentata istanza di estinzione del giudizio e le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate.

Articolo 8. Entrata in vigore.

Il presente regolamento entra in vigore con la pubblicazione sul sito internet istituzionale.

TITOLO II – REGOLARIZZAZIONE OMESSI VERSAMENTI RATEALI

Articolo 1. Oggetto e finalità del regolamento.

Il presente regolamento adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'articolo 1, commi da 102 a 110 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, disciplina la definizione agevolata degli omessi versamenti rateali alla data del 1° gennaio 2026.

Le finalità dell'istituto sono:

- 1). Il miglioramento dei livelli di riscossione;
- 2). La riduzione dei residui e dei crediti di difficile esigibilità;
- 3). La deflazione del contenzioso.

Articolo 2. Oggetto della definizione agevolata.

1. Con riferimento ai tributi comunali, sui quali sono attivate rateizzazioni, è possibile regolarizzare l'omesso o carente versamento delle rate successive alla prima, scadute alla data del 30 giugno 2026, dovute a seguito di rateazione di:

- accertamento con adesione;
- acquiescenza ad accertamento tributario emesso entro il 31 dicembre 2019;
- acquiescenza ad accertamento esecutivo;
- reclamo o mediazione ai sensi del soppresso articolo 17-*bis*, comma 6, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

2. La regolarizzazione di cui al comma 1 può essere effettuata anche con riferimento agli importi, anche rateali, relativi alle conciliazioni di cui agli articoli 48 e 48-*bis* del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, scaduti alla data del 30 giugno 2026.

3. La regolarizzazione di cui ai commi 1 e 2 avviene mediante il versamento integrale della sola imposta ed a condizione che non sia stata ancora notificata, alla data di pagamento della prima rata, la cartella di pagamento/ingiunzione ovvero l'atto di intimazione.

4. Sono escluse dalle somme di cui ai precedenti punti le somme per l'istruttoria delle rateizzazioni.

Articolo 3. Perfezionamento della regolarizzazione.

1. La regolarizzazione di cui all'articolo 2 si perfeziona con l'integrale versamento di quanto dovuto entro il 31 dicembre 2026, oppure con il versamento di un numero massimo di rate secondo quanto previsto dall'art. 19 del vigente Regolamento Generale delle Entrate Tributarie, con cadenza mensile di pari importo.

Sull'importo delle rate successive alla prima, sono dovuti gli interessi legali maggiorati di un punto percentuale calcolati dal giorno successivo al termine per il versamento della prima rata, nonché le spese per l'istruttoria della rateizzazione. Non trova applicazione l'articolo 15-*ter*, decreto Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

2. Su richiesta del contribuente, è possibile inserire nel piano di rateizzazione, di cui al punto precedente, anche le somme dovute per il Canone Idrico non ancora affidate ad ADER. In questo caso trattandosi di un'entrata patrimoniale già priva di sanzioni e interessi tributari, l'inserimento non comporta alcuna riduzione dell'importo dovuto, ma permette di usufruire contestualmente del beneficio della dilazione del pagamento alle medesime

condizioni anche per tale canone.

3. Nel caso di rateizzazione di cui al punto precedente, sarà possibile, su semplice richiesta del contribuente, inserire, quale oggetto di rateizzazione, anche le somme ancora dovute per il Canone Idrico e non ancora affidate, quali ruoli coattivi, all'Agenzia delle Entrate – Riscossioni.

4. In caso di mancato perfezionamento della regolarizzazione, non si producono gli effetti di cui all'articolo 2, comma 3, e il Comune procede alla riscossione coattiva dei residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni, nonché della sanzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, applicata sul residuo importo dovuto a titolo di imposta, nei casi in cui trova applicazione l'articolo 15-ter, decreto Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

In tale ipotesi, il titolo esecutivo o l'intimazione a adempiere devono essere notificati entro il termine di decadenza del 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di scadenza dell'ultima rata del piano dei pagamenti.

Articolo 4. Entrata in vigore.

Il presente regolamento entra in vigore con la pubblicazione sul sito internet istituzionale.

TITOLO III – REGOLARIZZAZIONE OMESSI VERSAMENTI E DICHIARAZIONI

Articolo 1. Oggetto e finalità del regolamento.

Il presente regolamento adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'articolo 1, commi da 102 a 110 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, disciplina la definizione agevolata:

- a) degli omessi adempimenti dichiarativi al 31/12/2025 e di versamento alla data del 31 dicembre 2024, relativi alla tassa sui rifiuti (TARI), di cui all'art. 1, comma 639 e seguenti della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
- b). degli omessi adempimenti dichiarativi al 31/12/2025 e di versamento alla data del 31 dicembre 2024, relativi all'imposta municipale propria (IMU), di cui all'art. 1, comma 738 e seguenti della Legge 27/12/2019, n. 160, ad esclusione dell'imposta dovuta allo Stato con il codice 3925 (categoria catastale D);
- c). degli omessi versamenti alla data del 31 dicembre 2024, per tassa sui servizi indivisibili (TASI), per il canone occupazione suolo pubblico (TOSAP), per canone unico patrimoniale (CUP), per imposta comunale sulla pubblicità (ICP), per multe per violazioni al Codice della Strada (emesse dal Comune), per sanzioni edilizie (abusi edilizi minori).

Le finalità dell'istituto sono:

- 1). Il miglioramento dei livelli di riscossione;
- 2). La riduzione dei residui e dei crediti di difficile esigibilità;
- 3). La deflazione del contenzioso.

Articolo 2. Oggetto della definizione agevolata.

1. Oggetto della definizione agevolata sono:

- a). l'omesso o carente versamento del tributo dovuto per le annualità fino al 2024, oggetto del presente regolamento;
 - b). l'omessa o infedele dichiarazione per gli anni dal 2000 al 2025;
2. La definizione agevolata si perfeziona con il pagamento dell'importo dovuto a titolo di tassa, con esclusioni di sanzioni ed interessi nei termini di cui al successivo articolo 3, comma 2.

Articolo 3. Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata.

1. Ai fini della definizione di cui all'articolo 2, il debitore manifesta al Comune, la sua volontà di avvalersene, rendendo entro il termine di 120 giorni dalla data di efficacia della delibera di approvazione del regolamento apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica che lo stesso Comune mette a disposizione sul proprio sito *internet* nel termine di 30 giorni dall'approvazione del presente regolamento. In tale dichiarazione il debitore indica altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento. Unitamente alla dichiarazione di cui al periodo precedente, il debitore presenta l'eventuale dichiarazione omessa o la dichiarazione rettificativa.

2. Il Comune entro il termine di 90 giorni notifica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 1 l'ammontare complessivo delle somme dovute per le entrate sulle quali tale indicazione è preventivamente possibile, le modalità di pagamento, nonché l'importo delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, attendendosi ai seguenti criteri:

- a). versamento unico entro il 31 marzo 2027;
 - b). ovvero, con il versamento di un numero massimo di rate secondo quanto previsto dall'art. 19 del vigente Regolamento Generale delle Entrate Tributarie, con cadenza mensile di pari importo.
 - c). esclusione della compensazione con crediti tributari del debitore.
3. Nel caso di versamento dilazionato in rate si applicano, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza della prima rata, gli interessi al tasso legale maggiorato del 1 per cento annuo, nonché i costi per l'istruttoria della rateizzazione.
4. Nel caso in cui la definizione comporti l'obbligo di presentazione della dichiarazione omessa, senza alcun versamento di importi, la stessa si intende perfezionata con la presentazione della dichiarazione.
5. Con la comunicazione di cui al comma 2, il Comune indica anche l'eventuale diniego alla definizione agevolata, totale e parziale.

Articolo 4. Effetti della definizione agevolata.

In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni rispetto alla scadenza stabilita, dell'unica rata ovvero di due di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto e l'ente procede alla notifica degli atti di accertamento nel rispetto dei termini decadenziali, di cui all'art. 1, comma 161, legge 27 dicembre 2006, e di quelli prescrizionali.

Articolo 5. Entrata in vigore.

Il presente regolamento entra in vigore con la pubblicazione sul sito internet istituzionale.

TITOLO IV – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Articolo 1. Trattamento dei dati personali.

- 1). Il trattamento dei dati personali avviene per finalità istituzionali connesse alla gestione delle entrate e della definizione agevolata, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali;
- 2). Il titolare del trattamento è il Comune di Palagonia ed i responsabili ed incaricati sono individuati secondo l'organizzazione interna dell'Ente.